



Decreto Dirigenziale n. 245 del 14/09/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA DITTA "D.S.G. S.R.L.", CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN CASTELLAMMARE DI STABIA, ALLA VIA NAPOLI, 338, CON ATTIVITA' DI LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE CARNI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro-tempore della **Ditta “D.S.G. S.r.l.”, con sede legale ed operativa in Castellammare di Stabia, alla via Napoli, 338, con attività di lavorazione e trasformazione carni con produzione di 3000 kg./g.**, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.lgs. 152/06, art.269, comma 2;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con nota prot. n. 301323 del 14/04/11, è stata prodotta relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a..che nella Conferenza di Servizi del 07/06/2011, il cui verbale si richiama:
- a.1. il settore urbanistica del Comune di Castellammare di Stabia, con nota n. 23695 del 24/05/2011, ha chiesto al settore edilizia privata, stesso comune, di trasmettere gli estremi della concessione edilizia e relativo certificato di agibilità, relativo allo stabilimento in questione;
 - a.2. la Provincia di Napoli, con nota n. 63303 del 06/06/2011, acquisita il 07/06/2011 con prot. 443245, ha comunicato di essere impossibilitata ad esprimere il proprio parere, in quanto ai propri uffici non risulta pervenuta l'istanza di autorizzazione da parte della Ditta;
 - a.3. il rappresentante della Società, in merito a quanto comunicato dalla Provincia, ha dichiarato di aver trasmesso, con raccomandata, l'istanza alla Provincia di Napoli e ha consegnato fotocopia dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 136995753108, con la data di spedizione del 11/04/2011 e timbro di acquisizione del protocollo generale della Provincia del 14/04/2011;
 - a.4. **l'Amministrazione procedente ha assegnato alla Provincia, all'ARPAC, all'ASL ed al Comune 20 gg. per la trasmissione dei propri pareri;**

CONSIDERATO

- a.1. che la Società, in data 20/06/2011 con prot. n. 482042, ha fatto pervenire, per conoscenza a questa Amministrazione, la nota inviata al Comune di Castellammare di Stabia contenente, in allegato, certificato di agibilità n. 94 del 04/03/97, variante concessione edilizia n. 15/90, D.I.A.del 27/07/2007, stralcio PRG relativi all'opificio ubicato in zona ASI;

- a.2. che la Provincia, in data 20/06/2011 con prot. 4360, ha inviato a questa Amministrazione una nota in cui si richiede che produca documentazione integrativa;
- a.3. che l'ASL, con nota n. 185 del 01/07/2011, acquisita in data 08/07/2011 con prot. 536741, ha espresso parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario;
- a.4. che l'ARPAC, con nota n. 24964 del 05/07/2011, acquisita il 05/07/2011 con prot. 527437, ha espresso parere favorevole in quanto gli impianti termici, alimentati a gas metano, sono, complessivamente, di potenzialità inferiore a 3 Mw;
- a.5. che la Società, in data 21/07/2011 con prot. 573802, in riferimento a quanto richiesto dalla Provincia, con nota 4360 del 20/06/2011, ha trasmesso a questa Amministrazione una relazione integrativa, inviata anche alla Provincia;
- a.6. che la Provincia, con nota n. 6815 del 09/0/2011, acquisita il 09/08/2011 con prot. 621127, ha espresso parere favorevole con le prescrizioni che la Ditta trasmetta, agli Enti partecipanti, le schede analitiche con i valori di emissione ai camini, la cui altezza dovrà essere a norma;
- a.7. che ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, si considera acquisito l'assenso del Comune;
- a.8. che le emissioni provengono da n. 3 caldaie alimentate a metano con potenzialità complessiva inferiore a 3 Mw, riconducibile all'impianto in deroga, di cui all'art. 272 comma 1, All. IV, Parte I, lett. d.d., non soggetti al controllo degli inquinanti emessi;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;**

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.lgs. 152/06, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza, lo stabilimento sito in **Castellammare di Stabia, alla via Napoli, 338**, gestito dalla **Ditta "D.S.G. S.r.l."**, esercente attività di **lavorazione e trasformazione carni**;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. autorizzare alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di **lavorazione e trasformazione carni**, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Castellammare di Stabia, alla via Napoli, 338**, gestito dalla **Ditta "D.S.G. S.r.l."**, così come di seguito specificato:

1.1.

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE mg/nm ³	PORTATA nm ³	FLUSSI DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	caldaia BIKLIM alimentata a metano di potenza 384 kw impianto di cui all'art. 272 comma 1- All. IV Parte I lett. dd	-----	-----	-----	-----	-----
E2	boiler FISMAR alimentata a metano di potenza 9,9 kw impianto di cui all'art. 272 comma 1- All. IV Parte I lett. dd	-----	-----	-----	-----	-----
E3	caldaia VAILANT alimentata a metano di potenza 28 kw impianto di cui all'art. 272 comma 1- All. IV Parte I lett. dd	-----	-----	-----	-----	-----

2. **obbligare** la società all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. contenere le emissioni prodotte nei limiti, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- 2.3. i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.4. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV, alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.5. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:

2.6. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;

2.7. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

2.7.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;

2.7.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3.precisare che:

3.1.l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4.demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5.precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;

6.stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

7.notificare il presente provvedimento alla **Ditta "D.S.G. S.r.l.", con sede legale ed operativa in Castellammare di Stabia, alla via Napoli, 338;**

8.inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di **Castellammare di Stabia**, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud ex NA 5 e all'ARPAC;

9.inoltrare copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

d.ssa Lucia Pagnozzi